

# TIROCINI A PAGAMENTO? NO, GRAZIE

## LA NOTA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Al Ministero dell'Università  
e della Ricerca Scientifica  
e tecnologica**

*e p. c. Alla ASL RM E  
Servizio Personale  
Borgo S. Spirito, 3 - 00123 Roma*

**OGGETTO: Partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni**

*Si fa riferimento alla nota del 17 novembre u.s. con la quale codesto Ministero pone il quesito relativamente al caso di un dipendente della USL RM/E, nominato componente di commissione giudicatrice degli esami di abilitazione della professione nelle discipline statistiche presso l'Università di Roma "La Sapienza".*

*Detta nomina avviene previa designazione del CUN, in assenza dell'ordine competente.*

*Ciò premesso, si ritiene che la situazione prospettata concretizzi una evidente ipotesi di incarico attribuibile per legge, secondo quanto previsto dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/93 e che quindi la relativa assenza sia da considerare come permesso retribuito ex lege.*

**Ubaldo Poti**  
Il Direttore dell'Ufficio

**A SEGUITO** di numerose segnalazioni pervenute da parte degli psicologi iscritti all'Albo, abbiamo ritenuto opportuno evidenziare l'irregolarità della richiesta di corresponsione di somme, a titolo di rimborso, da parte di alcune Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, agli allievi dei corsi di specializzazione degli istituti privati riconosciuti per poter svolgere il tirocinio.

Nella lettera inviata oltre che alle Aziende in questione, al MIUR, al CNOP, alla Regione Lazio, al Coordinamento Nazionale degli Psicologi delle scuole di psicoterapia, alle Scuole di Specializzazione universitarie e agli Istituti privati riconosciuti del Lazio, facendoci portavoce della discriminazione nei confronti degli specializzandi degli Istituti privati riconosciuti, abbiamo richiamato le normative che regolamentano lo svolgimento del tirocinio (legge 196 del 24 giugno 1997 e D.M. n. 142 del 25 marzo 1998) da cui si evince infatti che la richiesta di rimborso è evidentemente contraria al disposto normativo.

Adirittura l'art. 18 della Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005 della Funzione Pubblica che effettua una ricognizione delle norme che regolamentano il tirocinio, sancisce che le strutture "po-

tranno eventualmente valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio...".

A prescindere dalla natura pubblica o privata riconosciuta della scuola di specializzazione da cui proviene il tirocinante, è doveroso rispettare la normativa indicata, ribadendo la piena equiparazione del titolo conseguito presso le scuole di specializzazione universitarie o presso gli istituti privati riconosciuti, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56.

Il testo completo della lettera è visionabile sul sito [www.ordinepsicologilazio.it](http://www.ordinepsicologilazio.it) - Area L'Ordine - Le iniziative - Le News.

In linea con il disposto normativo richiamato si pongono anche le recenti proposte di legge, aventi ad oggetto la Riforma delle professioni intellettuali. Infatti, l'art. 16 comma e) della proposta di legge presentata il 27 giugno u.s. sulla Riforma della disciplina delle professioni intellettuali, appunto, sancisce che "deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese".

## LA LETTERA DELL'ORDINE

Prot.n. 4784 del 25/07/2006

### A.S.L. RM B

Direttore Generale  
D.ssa Flori Degrassi  
Direttore Sanitario  
Dott. Antonio D'Urso  
Direttore Amministrativo  
Dott. Alessandro Cipolla  
D.S.M. IV Area territoriale

Responsabile

Dott. R. Parravani  
D.S.M. IV Area territoriale  
Responsabile dell'ambulatorio

Dott. S. Angeli  
Via C. Pisone 80 - 00175 Roma

Direttore del D.S.M.

Dott. M Bacigalupi

Responsabile U.O.C.

Psicologia Clinica

Dott.ssa P. Tulli

Via Bardanzellu 8 - 00156 Roma

**Azienda Ospedaliera S. Camillo -  
Forlanini**

*Direttore generale*  
Dott. Luigi Macchitella  
*Direttore amministrativo*  
Dott. Giuseppe Legato  
*Direttore sanitario*  
Dott. Fulvio Forino  
Piazza Carlo Forlanini, 1  
00151 Roma

**E p.c. Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca**

*Direzione generale per  
l'Università - Ufficio VI*  
*Dirigente*  
Dott.ssa Assunta Cioffi  
P.le Kennedy n. 20 - 00144 Roma

**E p.c. Ministero della Salute  
Direzione generale  
delle risorse umane  
e delle professioni sanitarie**

*Direttore Generale*  
Dott. Giovanni Leopardi  
Piazzale dell'Industria, 20  
00144 Roma

**Regione Lazio  
Assessorato alla Sanità**

Dottor Augusto Battaglia  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  
00145 Roma

**Consiglio Nazionale degli Psicologi**

*Presidente*  
Dott. Luigi Palma  
P.le di Porta Pia, 121  
00198 Roma

**Coordinamento Nazionale delle scuole  
di Psicoterapia**

*Presidente*  
Dott. Alberto Zucconi  
c/o IACP Istituto dell'Approccio  
Centrato sulla Persona  
P.zza Vittorio Emanuele II, 99  
00185 Roma

**Scuole di specializzazione  
universitarie del Lazio**

*Ai Direttori*  
Istituti privati riconosciuti dal  
Miur del Lazio  
*Ai Direttori*

**OGGETTO: Tirocini a pagamento**

Egredi dottori,  
siamo venuti a conoscenza, a seguito

di numerose segnalazioni, pervenute da psicologi iscritti all'Albo, della richiesta, da parte di alcune Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, della corresponsione di somme, a titolo di rimborso, agli allievi dei corsi di specializzazione delle scuole private, al fine di poter svolgere il tirocinio professionale.

Ritengo doveroso segnalarvi la questione, la quale appare priva di supporto normativo e causa di una situazione fortemente discriminatoria nei confronti dei numerosissimi psicologi specializzandi delle scuole private.

In merito alla previsione, nei regolamenti relativi ai tirocini predisposti dalle ASL, del versamento di una quota a titolo di rimborso dei costi del tirocinio da parte dei soggetti promotori privati, vi espongo quanto segue:

le norme (legge n. 196 del 24 giugno 1997 e D.M. n. 142 del 25 marzo 1998) che regolamentano lo svolgimento del tirocinio di formazione disciplinano sotto tutti gli aspetti ed in maniera dettagliata il suo svolgimento. La normativa prevede quali debbano essere i requisiti dei soggetti promotori, quali quelli dei soggetti ospitanti, la natura della prestazione del tirocinante e, in generale, le prerogative e gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti.

Non si rinviene, invece, alcuna previsione che possa consentire alle strutture ospitanti di richiedere un rimborso ai soggetti promotori; al contrario, si ravvisano disposizioni che inducono a ritenere la richiesta di rimborso contraria al dettato della legge.

In questo senso, infatti, è opportuno richiamare la Direttiva n. 2 del 01 agosto 2005 della Funzione Pubblica la quale effettua una ricognizione delle norme che regolano il tirocinio formativo e di orientamento esplicitando, rispetto alla problematica evidenziata, che "... Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro... La caratteristica peculiare dell'istituto è rappresentata dall'inserimento del giovane in un contesto preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale la sua prestazione, che di fatto consiste in una attività lavorativa, è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa. Questa, non costituendo rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione... Pertanto oggetto del rap-

porto fra tirocinante e amministrazione ospitante sono l'esperienza formativa rientrante in un percorso di educazione e formazione che all'interno di quest'ultima viene impartito e l'attività svolta dal tirocinante che è finalizzata all'apprendimento delle modalità operative con le quali si esercitano le funzioni attribuite dall'ordinamento alle pubbliche amministrazioni. Tali attività non possono essere considerate quali prestazioni corrispettive, tuttavia costituiscono un onere per entrambi i soggetti".

Si esplicita, addirittura, che le strutture "...potranno, eventualmente, valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo, eventualmente, ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio"; previsione quest'ultima che chiaramente si muove in senso totalmente contrario alla prassi in questione, adottata da alcune aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Il Dipartimento della funzione pubblica stesso, quindi, dà un'interpretazione della normativa che esclude la legittimità della richiesta di rimborso da parte delle strutture ospitanti.

Tale interpretazione deve ritenersi valida a prescindere dalla natura pubblica o privata riconosciuta della scuola di specializzazione-soggetto promotore da cui proviene il tirocinante, in conseguenza della piena equiparazione del titolo di specializzazione conseguito presso "... scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica", sancito dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, istitutiva dell'Ordinamento della professione di psicologo.

Alla luce di quanto esposto, vi chiedo il rispetto della normativa richiamata e la cessazione di ogni attività od iniziativa contraria alla stessa.

Auspico una condivisione di quanto illustrato e in attesa di riscontro vi invio i migliori saluti.

**Dott.ssa Marialori Zaccaria**  
Il Presidente